

“Itinerari bibliografici di diritto d’autore, 1826-1941”

a cura di Maria Letizia Bixio

Ci sono luoghi, e la Biblioteca Casanatense è senz’altro fra questi, dove la ricerca di un “itinerario” è d’obbligo per non restare smarriti. Un viaggio, dunque, “a più tappe” come suggerisce l’etimologia della parola *itinerarius*- connotato dall’incertezza del risultato finale e dalla moltitudine dei possibili ritrovamenti.

Seguendo il *fil rouge* della storia della tutela del diritto d’autore, dagli oltre 350.000 volumi della Biblioteca, è affiorato un concentrato scenario bibliografico a cavallo tra l’800 e il ’900.

Tra le opere più significative raccolte, appartenente alla vasta collezione pontificia, vi è l’editto del 23 settembre 1826, arma affilata di un importante dibattito per il riconoscimento di forme di tutela per le opere dell’ingegno. L’editto fissa una summa di principi che consolideranno la tutela della proprietà letteraria ed artistica nel secolo successivo. IL Governo pontificio, infatti, concorse alacramente all’adozione e conservazione di disposizioni volte anche al riconoscimento di una tutela extraterritoriale, tra cui, per tutte, il Trattato del 22 maggio 1840 tra l’Impero Austriaco e altri Stati d’Italia, con cui fu inaugurato un sistema di tutela reciproca delle proprietà artistiche, letterarie e musicali (“*Con l’Austria Carlo Alberto firma un sacro patto sui diritti d’autore, e anche altri Popoli lo sottoscrivono, in modo che questo nucleo compatto di Genti piega le menti ostili*” così F. de Marchi nell’Ode: La Sanzione dei diritti d’autore del 1881). Successivamente le garanzie accordate nei domini della Santa Sede furono ampliate con il recepimento della legge del 30 giugno 1847 pubblicata nel Regno Lombardo Veneto e diretta a garantire la proprietà letteraria ed artistica contro le arbitrarie pubblicazioni, riproduzioni o contraffazioni.

Quando a Milano nel 1878 si tenne un Congresso avente ad oggetto la proprietà letteraria ed artistica, animato dall’Associazione tipografica-libraria, la questione del diritto d’autore e della sua perpetuità era tema di grande attualità in ragione delle recenti dichiarazioni di Victor Hugo al Congresso internazionale letterario di Parigi.

Il dibattito pubblico dell’epoca, era connotato dallo scontro di due impostazioni speculari, secondo l’una, la proprietà letteraria doveva appartenere al genere umano, secondo l’altra, doveva trattarsi invece di una forma proprietà perpetua. Nel volume *degli Atti del Congresso per la proprietà letteraria ed artistica in Milano (6 - 8 ottobre 1878)*, il commentatore A. Wolynski, passa in rassegna le questioni affrontate, sino al voto della Commissione sulla durata dei diritti, riconosciuta pari a 80 anni dalla pubblicazione dell’opera, e sull’abolizione del secondo periodo del dominio pubblico pagante.

Dalla ricomposizione dei testi esposti, emerge come, la durata del diritto, la *ratio* della sua funzione e la tutela per gli sfruttamenti extra-territoriali, abbiano rappresentato -e tutt’oggi contraddistinguono- i tre capisaldi di un dibattito mai estinto.

Ne è prova, nel segno di una irrisolta continuità, la direttiva 790/2019 sul diritto d'autore nel mercato unico digitale del 17 aprile 2019, in cui si palesa sin dai primi considerando "l'incertezza giuridica quanto a taluni utilizzi, transfrontalieri, delle opere e altro materiale in ambiente digitale, sia per i titolari dei diritti che per gli utenti". Inoltre, la direttiva, porta con sé i segni dell'indebolimento del sistema dello *ius excludendi alios* puro, prefiggendosi di impattare limitatamente sulla libertà d'impresa e sulla libertà di espressione e d'informazione sancite, rispettivamente, dagli articoli 16 e 11 della Carta. Un approccio che pare ricalcare quello di M. De Augustinis, nel suo volume del 1836, *Della Proprietà letteraria e de' suoi giusti confini*, in cui, in nome di un bene pubblico, e "in odio di tutto ciò che può fungere da inciampo al progresso", al sapere e al perfezionamento del genere umano, già allora veniva promossa una visione più autentica e condivisa della proprietà letteraria, scevra da forme di abuso escludente.

Dinanzi alle istanze di autori e inventori, oggi novella industria creativa, e alle dispute ingenerate dalla presa di coscienza del *quantum* della piaga del così detto *Value Gap* - disavanzo di valore per il comparto creativo a fronte *free riding* dei contenuti operato dalle piattaforme digitali del web-, un monito salvifico sul ruolo dei diritti di proprietà intellettuale può scorgersi in un insolito sonetto ottocentesco del De Marchi ai regnanti dell'epoca, anch'esso rinvenuto nel patrimonio della Biblioteca Casanatense, che così recita: *Creaste il diritto industriale in favore dell'inventore, lo sanciste all'autore affinché lo stesso fruisse dei guadagni del suo genio e lottasse vittorioso senza perire in povertà.*